

Il giorno 10 del mese di Maggio dell'anno 2011 presso la sede di CONFPROFESSIONI-LOMBARDIA in Milano, Via Lentasio n. è stato siglato il presente verbale di accordo

TRA

CONFPROFESSIONI – DELEGAZIONE LOMBARDIA

E

FILCAMS-CGIL territoriale LOMBARDIA  
FISASCAT-CISL territoriale LOMBARDIA  
e UILTUCS-UIL territoriale LOMBARDIA

PREMESSO CHE

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A decorrere dall'anno 2011, così come previsto dall'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sopra riportato, nonché da quanto precisato nella predetta circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, con il presente accordo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori degli studi professionali e delle società di servizi riconducibili ai liberi professionisti, così come stabilito nella sfera di applicazione del predetto ccnl sottoscritto da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL ed applicato dai datori di lavoro nella regione Lombardia, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 nonché nella fase di sperimentazione del secondo semestre 2008 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dello studio professionale/impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività dello studio/azienda.

Gli studi/aziende, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in studio/azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta) erogati dall'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che tale accordo si intende efficace a decorrere dall'1/1/2011, data di entrata in vigore della nuova disposizione in questione, con la conseguente possibilità di procedere al conguaglio di quanto già corrisposto a favore dei lavoratori.


Gli studi professionali/imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della Regione Lombardia.

Gli studi/imprese informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la CONFPROFESSIONI Delegazione Lombardia

Carlo Scotti Foglieni




Daria Bottaro



Per la FILCAMS-CGIL territoriale

Gianmarco Santini



Per la FISASCAT-CISL territoriale

Giuseppe Foti



Per la UILTUCS-UIL territoriale

Gianni Rodilosso

